

Data 16.03.2009

N. prot.: 07457/22.2

Spett.li

Uff. Registro delle Imprese-Sigla:

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Rif:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI VERONA

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

A tutti gli iscritti

Loro Sedi

OGGETTO: Aggiornamento ed integrazione della nota del 23.02.2009:

Abrogazione del libro dei soci: adempimenti di cui all'art. 16 commi da 12 quater a 12 undecies della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Trasferimenti di quote di srl redatti nella forma indicata dall'art. 36 co. 1 bis l. 133/08

Formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati - XBRL

Formato elettronico per la presentazione al registro delle imprese degli atti diversi dai bilanci

Adempimenti di cui all'art. 16 commi da 12 quater a 12 undecies Legge n. 2/2009

Si fa presente che dal 16.03.2009 è disponibile la nuova versione di FedraPlus 6.1 che consente di scaricare e importare, sulla modulistica informatica, i dati dell'ultimo elenco soci presentato al registro delle imprese. La nuova versione di FedraPlus, scaricabile dal sito <https://webtelemaco.infocamere.it>, permette inoltre di inviare la pratica in esenzione dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Al riguardo si ricorda che con decorrenza dal 30 marzo p. v. sarà **abrogato:**

- ✓ il libro soci delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata
- ✓ l'obbligo di deposito - per le medesime società - dell'elenco dei soci in occasione del deposito del bilancio annuale di esercizio.

Conseguentemente, dal 30 marzo prossimo, la pubblicità resa dal registro delle imprese e relativa alla titolarità delle quote avrà piena efficacia sia nei riguardi dei terzi che nei riguardi della società.

L'art. 12-undecies della legge n. 2/2009 fa obbligo agli amministratori delle società a responsabilità limitata di depositare - entro il 30 marzo p.v. - **apposita dichiarazione** per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci. L'integrazione di cui trattasi - come chiarito dall'Unioncamere con nota 2453 dell'11 febbraio 2009 - è relativa ai seguenti dati:

- *domicilio di ciascun socio*
- *versamenti sulle singole quote*

1

L'adempimento, **che riguarda quindi tutte le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata**, è esente da ogni imposta e tassa e diritto di segreteria. La dichiarazione di integrazione dei dati va presentata con **modalità telematica** utilizzando la modulistica attualmente in vigore e precisamente:

1. Mod B compilato nel modello note indicando che trattasi di "dichiarazione ai sensi dell'art. 16 co. 12 undecies della l. 2/09";
2. Mod Intercalare S compilato indicando per ciascun socio, in aggiunta ai dati anagrafici e alla partecipazione posseduta, anche il domicilio e i versamenti effettuati sulla singola quota.

La data atto da indicare è la data di presentazione della pratica. Al fine di fornire un valido ausilio è stata resa disponibile sul sito camerale (www.vr.camcom.it) una specifica **guida alla compilazione** della modulistica informatica che si invita a seguire puntualmente per effettuare correttamente l'adempimento di cui trattasi.

In quanto dichiarazione di integrazione dei dati del registro imprese con i dati ulteriori contenuti nel libro dei soci si precisa che:

- non è possibile procedere con la riconferma dell'elenco soci
- non va compilata la sezione dell'int. S relativa all'indicazione analitica dei trasferimenti.

Al fine di ridurre i margini di errore nella indicazione dei soci, si invita, prima di predisporre la pratica telematica, ad effettuare un controllo tra le risultanze del libro dei soci e quelle della visura "soci" o "assetti proprietari" che può essere estratta anche on line dal sito www.registroimprese.it o presso gli sportelli della Camera di Commercio.

Si sottolinea che qualora dovessero intervenire eventuali proroghe dei termini attualmente previsti per l'adempimento, questo ufficio ne darà tempestiva ed ampia comunicazione.

Si fa presente inoltre che, in prossimità della scadenza dell'adempimento in questione e salvo proroghe, l'ufficio cercherà, per gli atti costitutivi di srl e di scarl inoltrati prima del 30 marzo e le cui pratiche presentano i requisiti di regolarità, di provvedere all'iscrizione entro tale termine. Ciò al fine di evitare situazioni di accavallamento della normativa.

Trasferimenti di quote di srl redatti nella forma indicata dall'art. 36 co. 1 bis l. 133/08

Con riferimento alle istanze di iscrizione di atti di trasferimento quote di srl redatti ai sensi dell'**art. 36 co. 1 bis l. 133/08 (ossia con l'utilizzo della firma digitale)**, si invita a osservare le istruzioni emanate da questo ufficio e pubblicate sul sito www.vr.camcom.it - sotto la voce Registro imprese/Istruzioni deposito pratiche e diritti di segreteria - e in particolare si pone l'attenzione sulle seguenti indicazioni:

1. il file contenente il contratto di trasferimento quote va convertito in formato PDF/A e non semplice PDF o TIFF. A tal fine è disponibile in WebTelemaco, un servizio on-line gratuito per la verifica della regolarità del formato degli atti allegati alle pratiche telematiche destinate al registro imprese. Il servizio, accessibile dall'area Software->Strumenti, è analogo a quello utilizzato dagli Uffici Registro Imprese e permette di sottoporre a verifica qualsiasi atto ottenendo on-line l'esito del controllo. In caso di non conformità al formato PDF/A, il servizio fornisce il dettaglio delle difformità riscontrate. Per ulteriori informazioni sui documenti PDF/A è inoltre disponibile una guida on line. Il contratto di trasferimento quote va sottoscritto digitalmente dai contraenti e allo stesso va applicata la marcatura temporale;
2. i file contenenti eventuali allegati menzionati nel contratto e l'eventuale procura ad intervenire in atto vanno convertiti in formato PDF/A, sottoscritti digitalmente dai contraenti e agli stessi va applicata la marcatura temporale. I documenti vanno allegati alla pratica telematica;
3. va allegata alla pratica anche la copia scansionata dell'atto registrato all'Agenzia delle Entrate riportante gli estremi di registrazione. Il file va sottoscritto digitalmente dal professionista incaricato;
4. la modulistica Fedra va sottoscritta esclusivamente dal professionista incaricato (e non da uno dei contraenti o dal legale rappresentante della società).

L'ufficio inoltre, a seguito delle indicazioni fornite dal Giudice del Registro di Verona, provvede a controllare:

- ✓ che l'intermediario non rivesta anche il ruolo di contraente (in proprio o per conto di terzi). Si ritiene infatti che l'intermediario, di cui all'art. 36 dl 112/08, rivesta un ruolo indipendente e imparziale rispetto ai contraenti e ciò al fine di garantire le esigenze di interesse pubblico rappresentate dalla necessità di assicurare il corretto funzionamento del regime di pubblicità legale degli atti in questione. Ciò si desume dal fatto che il legislatore ha ritenuto:

- 1) ineludibile la figura dell'intermediario;
- 2) di attribuire tale ruolo esclusivamente a soggetti dotati di una particolare preparazione professionale.

La figura dell'intermediario non è quindi eventuale e fungibile, bensì indispensabile e dotata di una specifica preparazione professionale. Da ciò si ricava che l'intermediario non svolge unicamente il compito di mero incaricato al deposito telematico (chiunque altrimenti avrebbe potuto rivestire questo ruolo), ma è chiamato a svolgere, in esecuzione dell'incarico a lui affidato e al ruolo di professionista che riveste, una serie di controlli sull'atto e sui contraenti attinenti alla verifica dell'osservanza della legge e del contratto sociale.

- ✓ la legittimazione dei contraenti. Tale compito spetta in primo luogo all'intermediario il quale è tenuto a

3

verificare la sussistenza di eventuali poteri di rappresentanza in capo agli intervenuti in atto. Al riguardo si fa presente che, sulla base di principi generali di redazione degli atti di natura negoziale (si veda la legge notarile), è necessario che la procura ad intervenire in atto venga allegata al contratto di trasferimento quote;

- ✓ che l'atto per il quale si chiede l'iscrizione sia effettivamente una cessione di quote (e non, ad es., un preliminare di cessione quote). Al riguardo si fa presente che l'art. 2188 c.c. stabilisce che "E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge".

Alla luce di quanto sopra si comunica che dal 18 marzo le istanze che non risulteranno conformi alle specifiche sopra indicate e alle indicazioni contenute nella guida pubblicata sul sito camerale, verranno sospese e - in assenza di regolarizzazione - saranno respinte.

Formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati: XBRL

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008 - fornisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione al registro delle imprese dei bilanci di esercizio e consolidati.

Considerato che, per la parte relativa ai bilanci in formato XBRL, il decreto è entrato in vigore il 16 febbraio 2009, si informa che per **le società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2008 non sussiste l'obbligo di utilizzo del formato XBRL. Diversamente le società che hanno chiuso l'esercizio dopo il 16.03.2009 sono tenute a presentare il bilancio in formato XBRL.**

E' possibile, tuttavia fin da ora, utilizzare, facoltativamente, il formato XBRL in aggiunta ai documenti redatti in formato usuale. A tal fine è disponibile in WebTelemaco, un servizio on-line gratuito per la generazione automatica dell'istanza XBRL a partire dall'imputazione manuale dei dati del bilancio da depositare nel foglio di calcolo reso disponibile.

E' inoltre disponibile uno strumento web gratuito per la visualizzazione e la validazione dell'istanza di bilancio generata in base alle specifiche della tassonomia XBRL pubblicata (<http://tebe.infocamere.it/tebe/>)

Formato elettronico per la presentazione al registro delle imprese degli atti diversi dai bilanci e dai trasferimenti di quote di srl

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008 ed entrato in vigore il 15 gennaio - fornisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione degli atti al registro delle imprese:

Il DPCM stabilisce inoltre che:

- gli atti diversi dai bilanci per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti nel formato elettronico elaborabile secondo le specifiche XML definite dal CNIPA ;
- i medesimi atti costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese;
- fino alla definizione delle suddette specifiche XML, tutti gli atti destinati alla pubblicazione nel registro delle imprese dovranno essere rappresentati come documenti informatici in formato PDF/A con il contenuto dell'atto;
- a tal fine è disponibile in WebTelemaco, un servizio on-line gratuito per la verifica della regolarità del formato degli atti allegati alle pratiche telematiche destinate al registro imprese. Il servizio, accessibile dall'area Software->Strumenti, è analogo a quello utilizzato dagli Uffici Registro Imprese e permette di sottoporre a verifica qualsiasi atto ottenendo on-line l'esito del controllo. In caso di non conformità al formato PDF/A, il servizio fornisce il dettaglio delle difformità riscontrate. Per ulteriori informazioni sui documenti PDF/A è inoltre disponibile una guida on line.

Pertanto tutti gli atti destinati alla pubblicazione nel registro delle imprese devono essere rappresentati, sin da ora, come documenti informatici in formato PDF/A.

Al fine di coadiuvare la conoscenza della disposizione e di permettere l'essenziale acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie a convertire i file in formato PDF/A, l'ufficio del registro delle imprese continuerà ad accettare, nell'immediato, atti da iscrivere anche in formato diverso (ad eccezione degli atti contenenti i trasferimenti di quote di srl di cui all'art. 36 co. 1 bis l. 133/08). L'Ufficio si riserva di comunicare la data a decorrere dalla quale si provvederà a sospendere la richiesta di iscrizione degli atti non conformi per chiederne la regolarizzazione. In mancanza l'iscrizione non potrà essere eseguita (art. 7 c. 2 DPCM 10 dicembre 2008).

Cordiali saluti

IL CONSERVATORE

(Dott. Pietro Scola)

